AVEPA
AGENZIA·VENETA
PER·I·PAGAMENTI
IN·AGRICOLTURA

REGIONE DEL VENETO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: **Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di medico competente per l'AVEPA secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche (aff. 3142 – CIG 7720180E10).**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a **ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l'AVEPA**. Dette manifestazioni hanno lo scopo di far conoscere all'Ente l'interesse e la disponibilità dei manifestanti ad una successiva fase di invito alla presentazione dell'offerta nella procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, che l'AVEPA prevede di avviare per l'affidamento dell'incarico di medico competente per l'AVEPA secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato – *"Allegato A"* - contenente le condizioni di svolgimento.

La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica secondo le indicazioni che verranno fornite al momento dell'indizione e dell'invito a partecipare alla procedura stessa.

Gli operatori economici interessati possono far pervenire via PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it **entro il termine perentorio del 24.12.2018 ore 12:00** apposita "manifestazione di interesse" redatta preferibilmente secondo il modello "*Allegato B*", unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore, e indirizzata all'Ufficio Gare e contratti dell'AVEPA (sede centrale - via Tommaseo n. 67 - 35131 Padova).

Durata dell'appalto

Si stima una durata dell'appalto pari a 18 mesi a decorrere indicativamente dal mese di aprile 2019, con eventuale rinnovo, a discrezione dell'AVEPA, per ulteriori 18 mesi, alle stesse condizioni tecniche ed economiche.

Valore complessivo massimo stimato dell'appalto:

L'importo massimo stimato per l'affidamento del servizio è pari a complessivi € 55.000,00 (IVA esente ex art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972, art. 6 c. 10 L.133/1999 e circolare 4/E Agenzia delle Entrate del 28.01.2005 e ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e dell'art. 14 c. 10 della L. 537/1993),

Costi sicurezza:

Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il servizio in oggetto non è soggetto ad interferenze e pertanto non è necessario redigere il documento unico sulla valutazione dei rischi D.U.V.R.I.; i costi della sicurezza sono pari a zero.

Requisiti soggettivi:

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 (operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) in possesso dei requisiti seguenti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

Possono partecipare alla gara le seguenti tipologie di soggetti:

1) Liberi professionisti;
2) Studi associati di liberi professionisti;

3) Imprese commerciali, comprese le società di professionisti iscritte al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. che abbiano per oggetto/attività prestazioni attinenti ad attività oggetto dell'affidamento.

A prescindere dalla loro qualificazione giuridica, i soggetti suddetti devono dimostrare di poter disporre, all'interno della propria struttura organizzativa, di un medico professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale dei Medici e in possesso dei requisiti come da art. 38 D. Lgs. 81/2008 che assumerà l'incarico di medico competente per l'AVEPA.

Requisiti di capacità tecnico - professionale:

Il concorrente deve aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (2015-2016-2017) o avere ancora in corso almeno un servizio di medico competente secondo il D.Lgs. 81/2008 per Pubbliche Amministrazioni e/o aziende pubbliche o private con almeno 250 dipendenti.

E' fatto divieto di presentare manifestazione d'interesse in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l'operatore economico partecipi in associazione o consorzio.

Criterio di aggiudicazione:

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (con i seguenti punteggi: offerta tecnica 70 punti e offerta economica 30 punti).

A titolo meramente indicativo (NON SI RICHIEDE ORA DI PRESENTARE NESSUNA OFFERTA TECNICA NE' ECONOMICA) si precisa che l'offerta tecnica consisterà in: - una relazione tecnica che illustri le modalità di erogazione del servizio, con attenzione anche all'uso della tecnologia informatica, le dotazioni tecnico-sanitarie in possesso (con certificazione taratura) a disposizione per l'attività e le modalità di fornitura report di attività previsti dalla normativa; - un curriculum formativo e professionale del medico che assumerà e svolgerà l'incarico di medico competente; - una elencazione delle esperienze professionali di svolgimento del servizio di medico competente antecedenti o in corso per Pubbliche Amministrazioni e/o aziende pubbliche o private.

L'offerta economica consisterà, a titolo meramente esemplificativo, nell'indicare i prezzi per: visita medica specialistica di medicina del lavoro, esami (audiometria, spirometria, esame strumentale elettrocardiogramma), attività di medico competente, singoli corsi.

L'invito sarà rivolto, ove esistenti, ad almeno cinque soggetti idonei che abbiano manifestato interesse. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a dieci, l'AVEPA si riserva la possibilità di procedere ad un eventuale sorteggio. In ogni caso l'Agenzia si riserva di invitare tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse, qualunque sia il numero delle candidature pervenute.

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente dell'Area Amministrazione e contabilità.

Si precisa infine che il presente avviso non vincola in alcun modo l'AVEPA a pervenire all'affidamento del servizio in oggetto.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'ufficio Gare, contratti e convenzioni (tel. 049 7708758 - fax 049 7708796 - email gare.contratti@avepa.it - pec protocollo@cert.avepa.it)

Il Dirigente
Marco Passadore

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
35131 Padova (PD) · via Niccolò Tommaseo 67
tel. 049 770 8711 · fax 049 770 8796
amministrazione.contabilita@avepa.it · protocollo@cert.avepa.it
codice fiscale: 90098670277

CAPITOLATO TECNICO
Aff. n. 3142

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio relativo all'assunzione dell'incarico di Medico Competente per l'AVEPA secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche.

ART. 2 DEFINIZIONE DI MEDICO COMPETENTE

In base all'art.2 del D. Lgs.9 aprile 2008 n. 81 per "medico competente" deve intendersi un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora secondo quanto previsto dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente capitolato.

ART. 3 SVOLGIMENTO ATTIVITA'

L'attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39, 1° comma D.Lgs. 81/2008).

ART. 4 SITUAZIONE ATTUALE ED ESIGENZE DELL'AVEPA

AVEPA è un Ente pubblico attualmente strutturato in una sede centrale situata in Padova e in 7 Strutture Periferiche situate ognuna in un capoluogo di provincia del Veneto (per Venezia la sede è in terraferma) presso il quale, allo stato attuale, prestano servizio circa n. 460 unità lavorative, organicamente organizzate in Aree Funzionali.

Pertanto le prestazioni richieste riguardano complessivamente circa n. 460 lavoratori, in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione.

I lavoratori impegnati presso la sede e le strutture periferiche possono effettuare attività esclusivamente d'ufficio o possono essere impegnati anche in sopralluoghi esterni per verifiche e controlli circa i lavori in corso di esecuzione o opere completate che usufruiscano dei pagamenti AVEPA o per altre attività delegate dalla Regione Veneto o altri enti.

I sopralluoghi e i controlli esterni possono essere effettuati in aree ove sono in corso lavori di ristrutturazione, ampliamento o nuove costruzioni, in strutture di produzione, in aziende agricole con vari indirizzi produttivi. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale l'attività delle verifiche e controlli dell'Agenzia potrebbe subire variazioni.

Inoltre alcuni dipendenti (attualmente in numero di 4 unità) svolgono il telelavoro; per tali soggetti potrebbe manifestarsi la necessità, per motivi oggettivi di salute del dipendente, che il medico si rechi presso la loro residenza nel territorio della Regione Veneto.

Queste le sedi AVEPA interessate dal servizio richiesto:

sedi	***Dislocazione***
Sede centrale di **Padova**	Via Niccolò Tommaseo n. 67 scala C Padova
Sportello unico agricolo di **Padova**	Via Niccolò Tommaseo n. 67 scala C Padova
Sportello unico agricolo di **Belluno**	centro direzionale "Millennio", via Vittorio Veneto n° 158 Belluno
Sportello unico agricolo di **Rovigo**	via R. Margherita n° 35 Rovigo
Sportello unico agricolo di **Treviso**	centro direzionale "Nautilus", via Castellana n. 86 int. 8 e 9 Treviso
Sportello unico agricolo di **Verona**	Quadrante d'Europa, via Sommacampagna n° 63 H edificio 1 blocco C Verona
Sportello unico agricolo di **Venezia**	Immobile "Lybra" c/o Parco Scientifico Tecnologico "VEGA" via Pacinotti n. 4 e 4/A – Marghera
Sportello unico agricolo di **Vicenza**	via Quintino Sella n° 81 scala F e n° 81/C Vicenza

ART. 5 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il ruolo di medico competente comprende il corretto adempimento di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e pertanto:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 (D.Lgs. 81/08) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in

suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 (D. Lgs.81/2008) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro (sopralluoghi) almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della Salute secondo la normativa.

ART. 6 SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, qui di seguito riportato:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D. Lgs.9 aprile 2008 n. 81;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3 (D.Lgs. 81/08).

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) per accertare stati di gravidanza;

b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 (D.Lgs. 81/08).
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

ART. 7 SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

In esecuzione di quanto previsto dalla normativa in vigore e dal presente capitolato, il medico competente dovrà svolgere le prestazioni di legge, fra cui – quando di pertinenza:

1. Visita medica specialistica di medicina del lavoro con valutazione clinico funzionale del rachide cervicale e relativa compilazione della cartella sanitaria e di rischio ed emissione del giudizio di idoneità, sia in formato elettronico che cartaceo.
2. Audiometria tonale con otoscopia per gli esposti a rumori (D. Lgs. 81/2008).
3. Spirometria su curva flusso-volume.
4. Test di funzionalità oculo – visiva.
5. Attività di medico competente prevista (comunicazioni INAIL e Azienda Sanitaria Locale, assistenza alle riunioni periodiche, redazione di report, scadenziari, sopralluoghi ecc..).
6. Esame strumentale elettrocardiogramma (ECG).
7. Corsi di primo soccorso.
8. Corsi di aggiornamento di primo soccorso.

Le visite mediche di cui al punto 1) e i test di cui al punto 4) dovranno essere effettuati su un numero di dipendenti pari a circa 460.

Le visite mediche di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere effettuate, se necessario, a giudizio dell'Amministrazione e su indicazione del Medico Competente.

L'esame di cui al punto 6) dovrà essere effettuato, se necessario, a giudizio dell'Amministrazione e su indicazione del Medico Competente.

Si precisa inoltre che il protocollo di sorveglianza sanitaria in atto prevede:

- per i dipendenti con profilo amministrativo, con mansione esclusivamente d'ufficio: visita medica (ogni 2 o 5 anni); screening visivo (2/5 anni);
- per i dipendenti con profilo tecnico, che effettuano sopralluoghi esterni: visita medica (ogni 2 o 5 anni); screening visivo (2/5 anni); spirometria ed ECG, solo se necessario, a giudizio dell'Amministrazione e su indicazione del medico.

Le quantità degli eventi sopra indicati sono indicative. Il numero delle singole visite mediche, nel corso della durata del servizio, potrà variare in base alle esigenze dell'Agenzia.

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite con l'utilizzo delle attrezzature mediche adeguate che saranno a carico del medico competente.

Rimane a carico del medico competente ogni attività e/o materiale (ad esempio le cartelle sanitarie e di rischio) necessario per lo svolgimento del servizio non espressamente indicato a carico dell'AVEPA dal presente capitolato tecnico o documenti richiamati.

ART. 8 FORMAZIONE

In esecuzione del servizio di cui al presente capitolato il medico competente dovrà effettuare:

- corsi base di primo soccorso per gli addetti alle squadre di emergenza, conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, in numero di circa uno all'anno;
- corsi di aggiornamento di primo soccorso conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, in numero di circa uno all'anno;

Le quantità dei corsi sopra indicati sono indicative. Durante l'esecuzione del servizio il numero dei singoli corsi potrà variare in base alle esigenze dell'Agenzia.

Il medico competente dovrà garantire la produzione e il tempestivo invio di copia del programma di formazione e delle dispense in formato elettronico – almeno quindici giorni lavorativi prima dello svolgimento dei corsi - affinchè AVEPA ne possa prendere adeguata conoscenza. Inoltre dovrà provvedere: 1. a predisporre e fornire a ciascun partecipante il materiale didattico (in aula), 2. ad applicare gli strumenti di monitoraggio e valutazione

dell'apprendimento da somministrare alla conclusione dei corsi; 3. a stampare gli attestati di fine corso entro 15 gg dalla conclusione di ciascu singolo corso.

ART. 9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le attività oggetto del presente incarico si intendono riferite al personale dipendente dell'Agenzia nei cui confronti vige l'obbligo dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Il Medico Competente svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che, su sua proposta, saranno definiti da AVEPA, fermo restando il rispetto della periodicità per gli accertamenti sanitari e l'osservanza del D.Lgs 81/2008 e della normativa vigente per quanto attiene le funzioni di competenza; il tutto dovrà essere sempre approvato dall'AVEPA, prima della programmazione effettiva del servizio.

Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché eventuali accertamenti strumentali di laboratorio non previsti dal protocollo sanitario, ma ritenuti necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e centri scelti dall'AVEPA che ne sopporterà gli oneri.

Il medico competente propone la calendarizzazione delle visite e provvede alla notifica dei referti sanitari.

Il programma di calendarizzazione proposto dal medico competente dovrà essere approvato dall'AVEPA prima della programmazione effettiva del servizio.

AVEPA fornirà al professionista tutti i dati necessari per l'espletamento del servizio.

AVEPA metterà a disposizione ambienti idonei per lo svolgimento delle visite mediche; il medico competente comunque dovrà disporre di unità mobile di medicina del lavoro per esigenze organizzative.

Qualora si verificassero le casistiche previste dall'art. 41 del D. Lgs.81/2008

- comma 2-c
- comma 2-e bis
- comma e-ter

il medico competente dovrà garantire lo svolgimento della visita medica entro 7 gg dalla comunicazione da parte dell'AVEPA o presso gli ambienti messi a disposizione dalla sede centrale dell'AVEPA, o presso l'unità mobile di medicina del lavoro purchè sita in prossimità della Sede Centrale dell'AVEPA o presso le strutture del medico competente qualora site nel comune di Padova.

Il medico competente, al momento della nomina, proporrà al datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie, che dovranno essere correttamente ed integralmente sigillate. Il datore di lavoro, esaminata la proposta, deciderà il luogo di custodia.

Il medico competente è tenuto inoltre, se richiesto, ad assicurare la propria presenza in occasione della convocazione della riunione periodica come previsto dall'art 35 del D.Lgs 81/2008, e delle riunioni programmatorie - una ogni due mesi circa - convocate dal datore di lavoro o Dirigente delegato e necessarie per coordinare le attività di sorveglianza; il medico deve inoltre concordare il piano delle attività e verificare lo stato dei lavori.

ART. 10 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

La programmazione e calendarizzazione delle visite dei luoghi di lavoro (sopralluoghi) di cui all'art. 5 del presente capitolato dovrà essere concordata e approvata dall'AVEPA. Successivamente all'approvazione dell'Agenzia, congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza, come previsto dall'art. 25, lettera l) e lettera m) del d. lgs. 81/2008 e s.m.i..

Di ogni sopralluogo è redatto un verbale, con indicate le valutazioni e conclusioni, sottoscritto dal medico competente.

ART. 11 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi indicate nell'art. 4 del presente capitolato e le prestazioni richieste riguardano complessivamente circa n. 460 lavoratori in servizio presso gli Uffici e/o strutture dell'Amministrazione.

Qualora una delle sedi dell'AVEPA indicate venisse chiusa e/o trasferita, AVEPA comunicherà tale fatto con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari.

Il servizio dovrà essere garantito nelle sedi che potranno essere eventualmente aperte nel corso della durata del contratto, secondo i livelli di servizio di cui al presente capitolato ed alle condizioni economiche compatibili con l'offerta economica presentata in sede di gara per sedi di analoghe dimensioni.

Il servizio dovrà, altresì, essere garantito ai nuovi dipendenti che potranno essere assunti nell'intera durata dell'appalto secondo i livelli di servizio di cui al presente capitolato ed alle condizioni economiche compatibili con l'offerta economica presentata in sede di gara.

ART. 12 SERVIZI COMPLEMENTARI

Nello svolgimento del presente incarico, il medico competente, su richiesta dell'AVEPA, potrà essere chiamato a svolgere oltre ai compiti previsti dal ruolo assunto e descritti nel presente capitolato, anche un'attività aggiuntiva di assistenza all'Ente, sul tema della tutela e salute dei lavoratori che comprende la gestione ed assistenza specifica e eventuale assistenza fornita presso le commissioni invalidi, consulenza medico – legale telefonica in relazione a richieste da parte della direzione dell'Agenzia.

ART. 13 LIVELLI DI SERVIZIO

Tutte le attività da svolgere per l'adempimento delle prestazioni ed esecuzione dell'incarico di medico competente dell'AVEPA dovranno essere preventivamente concordate con il datore di lavoro o suo delegato, che ne deve dare preventivo assenso.

ART. 14 TEMPISTICA

a) Il medico competente si impegna ad eseguire le visite mediche periodiche entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta effettuata da AVEPA via posta elettronica.
b) Per le casistiche previste dall'art. 41 del D. Lgs.81/2008 comma 2-c; comma 2-e bis; comma e-ter il medico si impegna a svolgere la visita medica entro 7 gg dalla comunicazione da parte dell'AVEPA.
c) La consegna e/o l'invio dei giudizi di idoneità dovranno avvenire entro massimo il giorno successivo dalla conclusione degli accertamenti sanitari.
d) In caso di emergenze (ispezioni Azienda Sanitaria Locale, infortuni, convocazioni urgenti per riunioni ecc.), si richiede l'intervento nella giornata della chiamata.

ART. 15 PIANO ATTIVITA'

Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del contratto, il medico competente, in accordo con il Responsabile dell'esecuzione del contratto, dovrà proporre un piano delle attività relativo alla programmazione annuale di visite, sopralluoghi, riunione periodica, corsi di primo soccorso ed eventuali aggiornamenti previsti nonchè altri corsi di formazione se necessari.

ART. 16 REFERENZE

Il medico competente si impegna a comunicare il nominativo di un referente e relativi numero di telefono, fax ed indirizzo e-mail cui AVEPA potrà rivolgersi per avere assistenza ed informazioni in relazione al servizio di cui al presente capitolato tecnico.

ART. 17 PENALI

- Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nell'art. 14 lettere a) e b) e alle tempistiche che saranno stabilite nel piano delle attività di cui all'art. 15 del presente capitolato tecnico sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- Per il mancato intervento nei tempi stabiliti dall'art. 14 lettera c) e d) verrà applicata una penale pari a € 300,00.

ART. 18 DURATA COMPLESSIVA

Il presente appalto avrà durata pari a 18 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Terminato tale periodo l'AVEPA si riserva a suo insindacabile giudizio di rinnovare l'affidamento alle medesime condizioni tecnico ed economiche per ulteriori 18 mesi.

ART. 19 FINE CONTRATTO - AFFIANCAMENTO E TRASFERIMENTO

Il soggetto incaricato del servizio si impegna, al termine del contratto, a garantire lo svolgimento del servizio fino all'attivazione del servizio con il nuovo aggiuidicatario. Inoltre dovrà garantire allo stesso il corretto trasferimento delle conoscenze acquisite nel corso delle attività prestata negli anni presso l'AVEPA.

MODELLO "Allegato B"

Spett.le **AVEPA**
Ufficio Gare e contratti
Via Tommaseo, 67
35131 Padova (PD)
protocollo@cert.avepa.it

Dichiarazione manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di medico competente per l'AVEPA secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche (aff. 3142 – CIG 7720180E10).

Il sottoscritto _____,

nato a _____ il _____

e residente nel Comune di _____ Provincia _____

Via/Piazza _____

nella sua qualità di _____-_____

(*barrare la casella del caso che ricorre*)

☐ titolare

☐ legale rappresentante

☐ procuratore (giusta procura Notaio _____ Rep. _____in data _____ (che si allega)

– **della Impresa** _____

☐ – Impresa individuale

☐ – Società _____

☐ – Consorzio _____

- con sede in _____ _____

Via _____n. _____,

Tel._____ Fax _____ email _____

codice fiscale _____

o

nella sua qualità di

☐ libero professionista

- con studio in _____ _____

Via _____n. _____,

Tel._____ Fax _____ email _____

codice fiscale _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla procedura di gara concernente l'affidamento del servizio in oggetto, come descritto nel relativo avviso di indagine di mercato del 10/12/2018, e a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:

1) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

2) l'assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001)

3) il possesso dei requisiti indicati nell'avviso di indagine di mercato del 10/12/2018

COMUNICA

che l'indirizzo PEC al quale la Stazione appaltante potrà ad ogni effetto fare ogni necessaria comunicazione, è il seguente: PEC: _____;

_____ addì, _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un proprio documento valido di identità.

NB: in caso di Raggruppamento temporaneo, di Consorzio ordinario, sia già formalmente costituiti con atto notarile sia non ancora formalmente costituiti, o di GEIE, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'AVEPA, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell'incarico Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.. Si informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.